

COMUNE DI GIGNOD

COMMUNE DE GIGNOD

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D' AOSTA**

**REGION AUTONOME DE LA VALLEE
D' AOSTE**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE.**

**ART.I
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

**ART 2
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

**ART. 3
RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- I. Chiunque intenda occupare, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale diretta al Sindaco, la domanda deve contenere:
 - le generalità e domicilio del richiedente;
 - il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con relativi elaborati tecnici;
 - la dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente

Regolamento e delle disposizioni legislative in vigore nonché di tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure atti a identificare con precisione l'opera stessa.

3. E' fatta salva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale a seguito di opportune variazioni.

4. La richiesta deve essere presentata almeno entro i 30 gg antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni permanenti e entro i 15 gg antecedenti per le occupazioni temporanee.

ART4 DISCIPLINA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI OCCUPAZIONI IN CASI PARTICOLARI

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha obbligo di dare comunicazione entro 48 ore dell'occupazione al Comune, via fax o con telegramma, che provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo applicherà le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

4. Per occupazioni occasionali di durata inferiore a sette giorni e occupazioni relative al commercio ambulante la domanda dovrà essere presentata al Comune almeno due giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'occupazione.

5. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

6. Per le occupazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 il procedimento di concessione è disciplinato dall'apposita norma di attuazione della stessa.

ART. 5

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sull'eventuale diniego entro i termini previsti dalla Legge n. 241 del 07.08.1990.
2. Laddove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 6

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, le particolari condizioni alle quali la concessione stessa e' subordinata e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o a revoca della medesima.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in quello di Edilizia vigente nel Comune.
3. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - con l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - con riserva da parte del Comune nel caso di concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, del diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
4. Il ritiro delle concessioni disciplinate dall'art. 3 deve essere effettuato presso il Comune previa regolare denuncia e ad avvenuto pagamento della tassa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' stata consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale e i competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere le condizioni di ordine e pulizia del suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a propri spese.

ART 8 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

- I. [Il Sindaco può sospendere temporaneamente o revocare le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 11 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3 La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 12

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI ED OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 13

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma I dell'art. 47 del D.lgs n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari e a coloro che utilizzano l'opera realizzata (art. 47 comma 4).

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 14

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche , le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime i concessione amministrativa.

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private

sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato o della Regione o del demanio statale.

ART. 15 SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1. La tassa e' dovuta al Comune del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 16 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

I. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe (art.43,c I).

ART 17 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

I. Il territorio del Comune si suddivide in due categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento (art 42, c 3)

Tali categorie sono graduate in base all'importanza del territorio comunale sul quale insiste l'occupazione. Nella determinazione della rilevanza delle aree e degli spazi pubblici sono stati considerati i seguenti indicatori:

- il valore storico - monumentale e turistico dell'area;
- la densità di insediamenti commerciali;
- le aree pedonali urbane;
- il grado di concentrazione di pubblici servizi.

ART. 18 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare (art 42, c. 4).

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono

inclusi nelle due categorie di cui all'art. 17 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19

CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse (art 42, c. 4).

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, effettuati nella stessa categoria e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, la superficie tassabile si determina calcolando l'estensione dello spazio mediante proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 20

PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si consente l'accesso, per la profondità del marciapiede (art. 44, c. 5).

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "*Striscia*" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza di questa, in un profondità *minima* di cm 50.

ART. 21

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacità, la tariffa deve essere aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1000 litri (art.48,c. 1 e6).

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri negli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzata, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all 'art. 14 del presente regolamento.

ART. 22
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

- I. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo e dovuta una tassa annuale, come da tariffa (art. 48, c. 7)

ART 23
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno (art 42, c. I, lett. b). I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento, sono così stabilite (art. 45, c. I e 2):

a) la tassa da applicare in relazione alle ore di occupazione giornaliera è determinata come segue:

- fino a un giorno (24 ore): tariffa intera

b) la tassa applicata in relazione ai giorni di occupazione e determinata come segue:

- fino a 14 giorni tariffa intera
- oltre 14 giorni 50% di riduzione

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa (art. 47, c. 5).

ART. 24
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
- CASI PARTICOLARI -

1) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio (art. 46 e 47, c. 1)

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (art. 47, comma 2 bis).

ART. 25
TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1995 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.L. n. 507/93 (art 42, comma 6).

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- * prima categoria 100%
- * seconda categoria 70%

ART. 26
MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art.

42, c.2)

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% (art. 42, c 4).

AT. 27

PRINCIPALI RIDUZIONI DELLA TASSA

I. In ordine a quanto disposto dal D.L. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) Le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate con le seguenti modalità (art. 42, c. 5):

- * i primi 200 mq eccedenti, in ragione del 30%
- * le superfici eccedenti i 200 mq e fino a 1.500 mq, in ragione del 200/o
- * le superfici eccedenti il 500 mq, in ragione del 100/o.

b) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo (art. 44, c. 1, lett c e art. 45, c. 2 lett. C)

c) La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retraibili, aggettanti direttamente su suolo pubblico e ridotta al 30% (art 44, comma 2).

d) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50% (art. 44, c. 3).

e) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con riferimenti ad una superficie di mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% (art. 44, c. 6).

f) Per gli accessi carrabili o pedonali, che, ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 32 del presente regolamento, risulterebbero inclusi dall'imposizione, e comunque previsto il pagamento della tariffa ordinaria ridotta al 10%, applicata ad una superficie massima di 10 mq, qualora su richiesta dei proprietari degli accessi l'Amministrazione Comunale vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante mediante rilascio di autorizzazione e/o concessione e previa apposizione di cartelli segnaletici (all. 44 c. 7 e 8).

g) La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (art. 44, c. 9).

h) Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30% (art. 44, c. 10).

ART. 28
PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

I. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (art 44, c. 11)

ART. 29
RIDUZIONI SPECIFICHE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art. 45:

a) comma 2/c: per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;

b) comma 3: per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

c) comma 5: le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

d) comma 5 ed art. 42, comma 5: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.

Per tale utenza, inoltre, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

e) comma 6 bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l' esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

f) comma 7: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80%.

g) comma 8: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

ART. 30
ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 15 novembre 1993, n, 507:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi;
- b) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le tabelle indicative delle Stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad essi assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un'ora;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 31 ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o

temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato (art. 38, c. 2)

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e al demanio statale (art 38, c. 5).

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (art 44, c. 7).

ARI. 32 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio detta concessione, allegando alla denuncia l'attestato di avvenuto pagamento. A seguito di tali adempimenti, il Comune provvederà alla consegna dell'autorizzazione e/o concessione.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino occupazioni che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni, nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con le modalità previste dallo stesso Ministero. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 33

ACCERTAMENTI, RIMBORSI, E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dell'art. 51 del DL. 507/1 993 e successive modificazioni.

CAPO III NORME FINALI E DI SANZIONE

ART. 34 SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L. 507/1993.

a) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta,

b) per l'omesso, tardivo, o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta,

c) per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

3. Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 seguenti del t.u.l.c.p. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11 1981 n. 689 (e successive modificazioni).